



EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT  
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE  
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA

V. 7.621.3  
V. 7.683.4  
V. 7.704

Berna, il 26 novembre 1992

Ai Dipartimenti cantonali  
competenti in materia di  
circolazione stradale

---

Veicoli equipaggiati successivamente con catalizzatore

Onorevole Signor Consigliere di Stato

Le nostre istruzioni del 4 marzo 1985 hanno reso possibile per la prima volta l'ammissione agevolata di veicoli che erano stati equipaggiati successivamente con catalizzatore. Per soddisfare le esigenze di allora, le istruzioni concernevano innanzitutto gli autoveicoli con motore a benzina. Recentemente, però, da diverse parti è stata sollevata la questione dell'installazione successiva di un catalizzatore su veicoli Diesel e su motoveicoli. Aggiungasi che, da allora, sono state introdotte nuove prescrizioni sui gas di scarico nonché la manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento.

Fondamentalmente, giusta l'articolo 83 capoverso 4 dell'ordinanza concernente la costruzione e l'equipaggiamento dei veicoli stradali (OCE), il detentore deve notificare all'autorità le trasformazioni che hanno provocato un cambiamento delle emissioni dei gas di scarico o del rumore; lo stesso vale per il montaggio di dispositivi di scarico non omologati per il tipo di veicolo. Il veicolo deve essere sottoposto a nuovo esame. Occorre provare che

sono osservate le prescrizioni sui gas di scarico e sul rumore vigenti al momento della prima messa in circolazione del veicolo.

Con le presenti istruzioni viene agevolata l'ammissione di tutti i veicoli, con motore ad accensione comandata o ad accensione per compressione, equipaggiati successivamente con un catalizzatore. Quando è possibile un equipaggiamento successivo, secondo il tipo di veicolo e il sistema di catalizzatore è possibile segnatamente ottenere un sensibile calo delle emissioni inquinanti.

Tuttavia potrebbero esserci problemi per quanto concerne le emissioni foniche. In caso di installazione successiva di un catalizzatore, per motivi di spazio spesso è necessario modificare o smontare silenziatori o altri dispositivi che servono alla riduzione del livello fonico (schermi, rivestimenti, guarniture ecc.). In questi casi è necessario un controllo successivo delle emissioni foniche.

Nei veicoli a motore Diesel, con l'installazione successiva del catalizzatore può essere superato il valore limite delle particelle emesse a causa della formazione di solfato. Questa reazione può essere limitata usando carburante Diesel a basso tenore di zolfo. Quindi è necessario far funzionare veicoli Diesel cui è stato montato successivamente un catalizzatore solamente usando carburante Diesel a basso tenore di zolfo. Questo provvedimento non è necessario per i veicoli Diesel di serie equipaggiati con catalizzatore poiché è provato che le prescrizioni vigenti sulle emissioni di gas di scarico sono rispettate anche se non è usato carburante a basso tenore di zolfo.

Visto l'articolo 84 capoverso 1 OCE emaniamo le seguenti

i s t r u z i o n i :

1. Oggetto

I veicoli in circolazione e i nuovi veicoli omologati senza catalizzatore possono essere equipaggiati successivamente con catalizzatore.

2. Obbligo di notificazione e documenti

La trasformazione deve essere notificata all'autorità di immatricolazione. Va precisato quale sistema è stato installato. Chi ha effettuato trasformazioni deve descrivere le modificazioni apportate (p. es. sistema di catalizzatore, impianto di scappamento, rivestimenti o guarnizioni per la riduzione del livello fonico) e indicare gli eventuali nuovi valori di regolazione nonché le prescrizioni necessarie per la manutenzione. Trattandosi di veicoli sottoposti alla manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento, chi ha effettuato trasformazioni deve indicare anche i corrispondenti valori indicativi e valori di regolazione da iscrivere nel documento di manutenzione del sistema antinquinamento.

3. Prescrizioni sui gas di scarico

Non è necessario un nuovo attestato che prova la conformità alle prescrizioni sui gas di scarico (deroga all'articolo 83 capoverso 4 OCE).

4. Prescrizioni sull'inquinamento fonico

Non è necessario un controllo successivo se silenziatori o altri dispositivi che servono alla riduzione del livello fonico (schermi, rivestimenti, guarni-

zioni) non sono stati modificati o smontati (deroga all'art. 83 cpv. 4 OCE).

Se sono stati modificati o smontati silenziatori, deve essere effettuata una misurazione del rumore a veicolo fermo, conformemente all'allegato 4 numero 4 OCE. I valori iscritti nel certificato del tipo o nella licenza di circolazione possono essere superati al massimo di 2 dB(A) (allegato 4 numero 12 OCE).

Se sono stati modificati o smontati altri dispositivi che servono alla riduzione del livello fonico (p. es. schermi, rivestimenti, guarnizioni) oppure se il valore iscritto nel certificato del tipo risp. nella licenza di circolazione, in caso di misurazione del rumore a veicolo fermo, è superato di oltre 2 dB(A), è necessario procedere a una misurazione del rumore con il veicolo in marcia, conformemente all'allegato 4 numero 3 OCE. Il valore limite determinante per il veicolo non deve essere superato. Si procederà poi immediatamente a una nuova misurazione a veicolo fermo.

#### **5. Carburante, serbatoi per il carburante, bocchettoni di riempimento**

##### **- Veicoli con motore a benzina**

I veicoli con motore a benzina devono essere muniti di uno speciale bocchettone di riempimento che escluda la possibilità di rifornirsi con carburante contenente piombo. Queste condizioni sono soddisfatte se il veicolo può essere rifornito di benzina soltanto tramite pistola di distribuzione la cui estremità esterna presenti un diametro non superiore ai 21,3 mm.

Presso il bocchettone di riempimento deve essere fissata stabilmente una placca leggibile, in lingua

italiana, oppure francese, o tedesca o inglese, con la scritta "SOLTANTO BENZINA SENZA PIOMBO" o una scritta di significato analogo.

Trattandosi di veicoli con motore a benzina, alimentati precedentemente con carburante contenente piombo, chi ha effettuato le trasformazioni deve confermare che il serbatoio per il carburante è stato svuotato prima della trasformazione e che il sistema d'alimentazione è stato debitamente pulito.

**- Veicoli con motore Diesel**

Dopo il montaggio del catalizzatore, i veicoli con motore Diesel possono essere utilizzati soltanto con carburante a basso tenore di zolfo (tenore massimo di zolfo 0,05 %-massa).

Presso il bocchettone di riempimento deve essere fissata stabilmente una placca leggibile, in lingua italiana, oppure francese, o tedesca o inglese, con la scritta "SOLTANTO CARBURANTE A BASSO TENORE DI ZOLFO" o una scritta di significato analogo.

**6. Iscrizioni nella licenza di circolazione**

Nella licenza di circolazione vanno iscritti i numeri corrispondenti, conformemente alla Direttiva 6 dell'Associazione dei servizi della circolazione (ASC), segnatamente numero 577 [Catalizzatore] e se necessario numero 146 [Recare seco modulo "Modificazioni autorizzate"]; per i veicoli con motore a benzina, numero 157 [Funzionamento soltanto con benzina senza piombo], per i veicoli con motore Diesel numero 158 [Funzionamento soltanto con carburante a basso tenore di zolfo]. Nel caso in cui si sia resa necessaria una misurazione del rumore con veicolo in marcia, conformemente al numero 4 delle presenti istruzioni, sarà

anche iscritto al numero 151 [misura del rumore a veicolo fermo] il risultato della misurazione effettuata immediatamente prima a veicolo fermo.

Nel modulo "Modificazioni autorizzate" devono essere iscritte se necessario le modifiche apportate, precisando il sistema di catalizzatore installato e, all'occorrenza - trattandosi di veicoli senza documento di manutenzione del sistema antinquinamento - i nuovi valori di regolazione.

7. Documento di manutenzione del sistema antinquinamento

Per i veicoli assoggettati alla manutenzione obbligatoria del sistema antinquinamento, chi ha effettuato le trasformazioni deve rilasciare un nuovo documento di manutenzione del sistema antinquinamento sul quale figurano le indicazioni di regolazione, i valori di riferimento e le condizioni di misurazione.

8. Disposizioni finali

Le istruzioni del 4 marzo 1985 sono abrogate.

Le presenti istruzioni entrano immediatamente in vigore.

Cogliamo l'occasione, signor Consigliere di Stato, per porgerLe i sensi della nostra distinta stima.

DIPARTIMENTO FEDERALE  
DI GIUSTIZIA E POLIZIA  
p. o. Il direttore dell'Ufficio  
federale di polizia



Prof. dott. Lutz Krauskopf

La presente è inviata anche all'Associazione dei servizi della circolazione nonché agli uffici federali, alle associazioni e alle organizzazioni interessati.